

Dopo la conquista del potere (1933), i nazisti procedono rapidamente nella costruzione di uno Stato dittatoriale, che trova nell'elemento biologico-razziale una delle sue caratteristiche peculiari. Nella visione di Hitler, esposta nel *Mein Kampf* e nei suoi discorsi, la storia è uno scontro fra popoli in cui solo le razze più forti prevalgono. Per mantenere il proprio vigore, ogni popolo deve preservare il suo sangue dalle contaminazioni con le razze inferiori. Si trattava di idee non particolarmente originali, già ampiamente presenti nel razzismo ottocentesco e alla base anche delle ideologie colonialiste, ma che nella Germania nazista trovavano una concreta e tragica applicazione. Le leggi che qui proponiamo furono emanate a Norimberga nel settembre 1935 e gettavano le basi per l'edificazione del Terzo Reich come Stato razziale. Le vittime di questa aberrazione giuridica erano gli ebrei tedeschi, all'epoca circa 600.000 e pienamente integrati nella vita nazionale, che venivano privati della cittadinanza e con essa di buona parte dei loro diritti.

Le leggi di Norimberga rappresentano il capitolo più noto nel complesso delle oltre 400 normative che fra il 1933 e il 1939 colpirono gli ebrei in Germania – terribile preludio allo sterminio che dovettero subire durante la Seconda guerra mondiale. Fu proibito persino di citare i soldati ebrei che erano morti con la divisa tedesca durante la Prima guerra mondiale: il loro nome venne rimosso dai monumenti ai caduti. Una colossale macchina propagandistica disumanizzò gli ebrei e convinse la popolazione che si trattava di nemici della comunità nazionale. Il processo di discriminazione fu reso più facile dalla diffusa e tradizionale presenza di sentimenti antisemiti e dall'inerte passività di milioni di cittadini, cui era stato insegnato che non era bene opporsi alle decisioni del governo e dello Stato. Il risultato di tutto ciò fu una mostruosità che si sarebbe creduta impossibile nella civile Europa del XX secolo.

La costruzione dello Stato razziale in Germania

in W. Hofer

Il nazionalsocialismo. Documenti 1933-1945

Feltrinelli, Milano, 1964.

Legge del 15 settembre 1935 per la cittadinanza del Reich.

Il Reichstag ha approvato all'unanimità la seguente legge che qui viene promulgata.

Art. 1. 1. È cittadino dello stato (*Staatsangehöriger*) colui che fa parte della comunità protettiva del Reich tedesco, con il quale ha dei legami che lo impegnano in maniera particolare.

2. L'appartenenza allo stato viene acquisita in base alle norme della legge che regola l'appartenenza al Reich e allo stato.

Art. 2. 1. Cittadino del Reich (*Reichsbürger*) è soltanto l'appartenente allo stato di sangue tedesco o affine il quale con il suo comportamento dia prova di essere disposto ad adottare e servire fedelmente il popolo e il Reich tedesco.

Il diritto alla cittadinanza del Reich viene ottenuto attraverso la concessione del titolo di cittadino del Reich.

Il cittadino del Reich è il solo depositario dei pieni diritti politici a norma di legge. [...]

Legge del 15 settembre 1935 «per la protezione del sangue e dell'onore tedesco».

Pervaso dal riconoscimento che la purezza del sangue tedesco è la premessa per la conservazione del popolo tedesco e animato dal proposito irriducibile di assicurare il futuro della nazione tedesca, il Reichstag ha approvato all'unanimità la seguente legge che qui viene promulgata.

Art. 1.1. Sono proibiti i matrimoni tra ebrei e cittadini dello stato di sangue tedesco o affine. I matrimoni già celebrati sono nulli anche se celebrati all'estero per sfuggire a questa legge.

2. L'azione legale per l'annullamento può essere avanzata soltanto dal procuratore di stato.

Art. 2. Sono proibiti rapporti extramatrimoniali tra ebrei e cittadini dello stato di sangue tedesco o affine.

Art. 3. Gli ebrei non potranno assumere al loro servizio come domestiche cittadine di sangue tedesco o affine sotto i 45 anni.

Art. 4.1. Agli ebrei è proibito innalzare la bandiera del Reich e quella nazionale ed esporre i colori del Reich.

2. È permesso loro invece esporre i colori ebraici. L'esercizio di questa facoltà è protetto dallo stato.

Art. 5.1. Chi contravviene al divieto di cui all'art. 1, viene punito con il carcere duro.

Chi contravviene alle norme di cui all'art. 2 viene punito con l'arresto o il carcere duro.

Chi contravviene alle norme di cui agli artt. 3 o 4, viene punito con la prigione sino a un anno e con la multa o pene di questo genere. [...]